



Comune di
ROBBIATE
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

GENNAIO 2023



INDICE

TITOLO I.....	6
<i>CAPO I – NORME GENERALI</i>	6
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	6
ARTICOLO 2 - COMPETENZE.....	6
ARTICOLO 3 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	8
ARTICOLO 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	9
ARTICOLO 5 PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE.....	9
<i>CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO</i>	10
ARTICOLO 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO.....	10
ARTICOLO 7 PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE.....	10
ARTICOLO 8 PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO.....	11
ARTICOLO 9 RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	11
ARTICOLO 10 POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	11
<i>CAPO III - FERETRI</i>	12
ARTICOLO 11 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	12
ARTICOLO 12 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI.....	12
ARTICOLO 13 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI.....	12
ARTICOLO 14 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI.....	14
ARTICOLO 15 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO.....	15
<i>CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI</i>	16
ARTICOLO 16 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO.....	16
ARTICOLO 17 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI.....	16
ARTICOLO 18 TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI.....	19
ARTICOLO 19 ORARIO DEI TRASPORTI.....	19
ARTICOLO 20 NORME GENERALI PER I TRASPORTI.....	19
ARTICOLO 21 RITI RELIGIOSI E CIVILI.....	20
ARTICOLO 22 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE.....	20
ARTICOLO 23 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ'.....	21
ARTICOLO 24 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE.....	21
ARTICOLO 25 TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.....	22
ARTICOLO 26 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.....	22
ARTICOLO 27 TRASPORTO DI CENERI E RESTI.....	22
ARTICOLO 28 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO.....	23
<i>CAPO V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO</i>	24
ARTICOLO 29 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.....	24
ARTICOLO 30 CUSTODIA DEI DOCUMENTI.....	24
ARTICOLO 31 DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI.....	24
<i>CAPO VI – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI</i>	25
ARTICOLO 32 DENUNCIA DEI CASI DI MORTE.....	25
ARTICOLO 33 DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI.....	25
ARTICOLO 34 DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	25
ARTICOLO 35 RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI.....	25
ARTICOLO 36 VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO.....	26
ARTICOLO 37 CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA.....	26
ARTICOLO 38 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.....	26
ARTICOLO 39 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.....	26
ARTICOLO 40 RISCONTRO DIAGNOSTICO.....	27
TITOLO II - CIMITERI.....	28
<i>CAPO I - CIMITERI</i>	28
ARTICOLO 41 ELENCO CIMITERI.....	28

ARTICOLO 42	DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA	28
ARTICOLO 43	AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	28
<i>CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE.....</i>		<i>30</i>
ARTICOLO 44	DISPOSIZIONI GENERALI.....	30
ARTICOLO 45	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	30
<i>CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....</i>		<i>32</i>
ARTICOLO 46	INUMAZIONE.....	32
ARTICOLO 47	TUMULAZIONE	32
ARTICOLO 48	RISTRUTTURAZIONI CIMITERALI	33
ARTICOLO 49	DEPOSITO PROVVISORIO	34
<i>CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....</i>		<i>36</i>
ARTICOLO 50	ESUMAZIONI ORDINARIE	36
ARTICOLO 51	AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	36
ARTICOLO 52	ESUMAZIONE STRAORDINARIA.....	37
ARTICOLO 53	ESTUMULAZIONI	37
ARTICOLO 54	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	38
ARTICOLO 55	RACCOLTA DELLE OSSA	39
ARTICOLO 56	OGGETTI DA RECUPERARE	39
ARTICOLO 57	DISPONIBILITÀ' DEI MATERIALI	39
ARTICOLO 58	DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI ALLE SALME.....	40
ARTICOLO 59	TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE	40
<i>CAPO V- LA CREMAZIONE</i>		<i>42</i>
ARTICOLO 60	CREMATORIO	42
ARTICOLO 61	MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E ISTITUZIONE REGISTRO 42	
ARTICOLO 62	URNE CINERARIE	43
<i>CAPO VI – AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE.....</i>		<i>46</i>
ARTICOLO 63	AUTOPSIE	46
ARTICOLO 64	IMBALSAMAZIONI.....	46
ARTICOLO 65	IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI DARIOATTIVITA'	46
ARTICOLO 66	PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI	47
<i>CAPO VII – SERVIZI CIMITERIALI</i>		<i>48</i>
ARTICOLO 67	MANUTENZIONE E VIGILANZA	48
ARTICOLO 68	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	48
ARTICOLO 69	CUSTODE DEL CIMITERO	48
ARTICOLO 70	COMPITI DEL CUSTODE	49
ARTICOLO 71	TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI	49
ARTICOLO 72	OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA	50
<i>CAPO VIII – POLIZIA DEI CIMITERI</i>		<i>51</i>
ARTICOLO 73	ORARIO.....	51
ARTICOLO 74	DISCIPLINA DELL'INGRESSO	51
ARTICOLO 75	DIVIETI SPECIALI	52
ARTICOLO 76	RITI FUNEBRI	53
ARTICOLO 77	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONUMENTI.....	53
ARTICOLO 78	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	53
ARTICOLO 79	MATERIALI ORNAMENTALI	54
ARTICOLO 80	RIFIUTI CIMITERIALI.....	54
TITOLO III - CONCESSIONI		55
<i>CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</i>		<i>55</i>
ARTICOLO 81	SEPOLTURE PRIVATE	55
ARTICOLO 82	DURATA DELLE CONCESSIONI	56
ARTICOLO 83	MODALITA' DI CONCESSIONE – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL POSTO.....	57

ARTICOLO 84	USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	58
ARTICOLO 85	MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE	59
ARTICOLO 86	COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI.....	60
ARTICOLO 87	PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE – CAUZIONE	60
ARTICOLO 88	SCADENZA DELLE CONCESSIONI	61
ARTICOLO 89	VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE - PERPETUA	61
<i>CAPO II – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE</i>		<i>63</i>
ARTICOLO 90	CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE	63
ARTICOLO 91	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE	63
ARTICOLO 92	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	64
ARTICOLO 93	REALIZZAZIONE TOMBE E CAPPELLE	64
ARTICOLO 94	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA, SEPOLCRETI E CAPPELLE	65
ARTICOLO 95	CONCESSIONE DI LOCULI PER TRASLAZIONE DI SALME	66
<i>CAPO III – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE</i>		<i>67</i>
ARTICOLO 96	SUBENTRI	67
ARTICOLO 97	RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE PER TUMULAZIONI INDIVIDUALI, LOCULI, OSSARI	68
ARTICOLO 98	RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	68
ARTICOLO 99	RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI	69
ARTICOLO 100	RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE SU INVITO DELL'ENTE.....	69
<i>CAPO IV – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</i>		<i>71</i>
ARTICOLO 101	REVOCA.....	71
ARTICOLO 102	DECADENZA	71
ARTICOLO 103	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	72
ARTICOLO 104	ESTINZIONE	72
ARTICOLO 105	ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	73
<i>CAPO V – SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI.....</i>		<i>74</i>
ARTICOLO 106	CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE.....	74
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI		75
<i>CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI</i>		<i>75</i>
ARTICOLO 107	ACCESSO AL CIMITERO	75
ARTICOLO 108	AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURA PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI 76	
ARTICOLO 109	RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE	76
ARTICOLO 110	RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO	77
ARTICOLO 111	INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE	77
ARTICOLO 112	ORARIO DI LAVORO	77
ARTICOLO 113	SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.....	77
ARTICOLO 114	VIGILANZA.....	78
ARTICOLO 115	OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO.....	78
<i>CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI</i>		<i>80</i>
ARTICOLO 116	FUNZIONI – LICENZA	80
ARTICOLO 117	DIVIETI	80
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		82
<i>CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE</i>		<i>82</i>
ARTICOLO 118	ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	82
ARTICOLO 119	MAPPA	82
ARTICOLO 120	ANNOTAZIONI IN MAPPA	82
ARTICOLO 121	REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....	83
ARTICOLO 122	SCHEDARIO DEI DEFUNTI	83
ARTICOLO 123	SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI	84
ARTICOLO 124	DILAZIONI E PAGAMENTI INSOLUTI.....	84

ARTICOLO 125	SANZIONI	84
	<i>CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI</i>	85
ARTICOLO 126	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	85
ARTICOLO 127	CAUTELE	85
ARTICOLO 128	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	86
ARTICOLO 129	SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO 86	
ARTICOLO 130	CONCESSIONI PREGRESSE - NORMA TRANSITORIA	86
ARTICOLO 131	TARIFFE	87
ARTICOLO 132	NORMA FINALE E DI RINVIO	87
ARTICOLO 133	ENTRATA IN VIGORE	87

TITOLO I

CAPO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al DPR 10 settembre 1990 n. 285 e della Circolare del Ministero della Salute 24.06.1993 n. 24, alla L. n. 130/2001, nonché alla L.R. N. 33/2009 e al R.R. n.4/2022 e s.m.i, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi relativi alla polizia mortuaria.

Si intendono tali quelli relativi a

- destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi
- sui trasporti funebri
- costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi
- concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché loro vigilanza
- costruzione di sepolcri privati
- cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita
- custodia delle salme e dei resti mortali.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67bis della Legge Regionale 33/2009.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Responsabile del Servizio è il funzionario del Comune preposto al Servizio al quale è stato assegnato il Cimitero.

Il Responsabile del procedimento è il dipendente comunale al quale, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, è stata affidata la responsabilità dell'istruttoria e d'ogni altro adempimento inerente i vari procedimenti.

3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla normativa vigente, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute.
4. In caso di gestione in concessione a terzi, è fatto divieto al concessionario di esercitare le attività di cui all'art. ARTICOLO 116 comma 1 del presente Regolamento, proprie delle Imprese di Pompe Funebri, sia direttamente che attraverso società controllate o partecipate o in qualsiasi modo collegate.
5. I servizi a pagamento, così come le loro tariffe, sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri generali di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio comunale. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle esigenze di gestione del differente cimitero e delle differenti opere cimiteriali. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio di esercizio.
6. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente Regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto, vale la volontà dei famigliari, individuati nello specifico dall'art. 35 del R.R. 4/20222:
 - Il coniuge
 - Le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della L 76/2016
 - I parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile
 - I tutori di minori o di persone interdette
 - Il coniuge non separato o divorziato

ARTICOLO 3 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d. il trasporto funebre nei casi individuati dal successivo art. ARTICOLO 18, nelle sole situazioni di famiglie bisognose;
 - e. l'inumazione in campo comune, limitatamente alle persone indigenti appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (legge 26/2001);
 - f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - h. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. ARTICOLO 14;
 - i. la cremazione, limitatamente alle persone indigenti appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (legge 26/2001); ad eccezione del trasporto, fatte salve le condizioni di cui alla precedente lettera e);
 3. Le condizioni di gratuità che ammettono il trasferimento dell'onere delle operazioni indicate al precedente comma, dai familiari al Comune sono:
 - l'indigenza;
 - l'appartenenza del defunto a famiglia bisognosa.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale

Per "familiari", ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2 del presente articolo, nonché delle leggi e Regolamenti che fanno riferimento al disinteresse della famiglia si intendono: il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 4. Tutti gli altri servizi sono erogati previo pagamento delle tariffe stabilite con atto amministrativo.
- Le tariffe, con provvedimento della Giunta Comunale, potranno periodicamente essere aggiornate ed integrate in relazione alle tipologie di servizi e di sepolture previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.

ARTICOLO 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'ufficio del Servizio competente è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero o nell'ufficio comunale:
 - a. l'orario di apertura e chiusura;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 241/90.

ARTICOLO 5 PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

1. Chi richiede un servizio in materia di polizia mortuaria, cimiteriale, trasporto/servizio funebre, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc. od una concessione/rinnovo di area, loculo, celletta ossario/ceneri, si presume agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari alla richiesta e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati relativamente alle concessioni cimiteriali vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante all'avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla sua risoluzione, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'A.C. estranea all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ARTICOLO 6 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. In un locale del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, si possono ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:
 - a. Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. Morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via od in luogo pubblico;
 - c. Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. L'ammissione nei depositi d'osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito d'osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazioni in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente di Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 185/64.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale addetto al Cimitero.

ARTICOLO 7 PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere almeno una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02/12/1975 n. 644 e s.m.i.

ARTICOLO 8 PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'art ARTICOLO 7.

ARTICOLO 9 RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco del Ministero della Salute ed il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiederanno, su proposta del Medico Necroscopico, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata, secondo le indicazioni della Circ. del Ministero della Salute n. 818/2021, il periodo di osservazione si riduce:
 - Nei casi di decesso in strutture di ricovero e cura o presso i rispettivi domicili, anche prima di 15 ore dal decesso e al più tardi entro 30 ore da questo
 - Nei casi di decesso al di fuori di strutture sanitarie, al tempo dell'esecuzione della visita del medico necroscopico, consentendo il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre.

ARTICOLO 10 POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco del Ministero della Salute, dovranno essere adottate speciali misure.

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 11 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. ARTICOLO 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Agenzia di Tutela della Salute detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata, il cadavere deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante o inserito in un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente, per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento.

La vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, il lavaggio, il taglio di unghie, interventi su capelli e barba sono consentiti con l'uso di dispositivi di protezione individuale obbligatori per chi manipola un cadavere.

ARTICOLO 12 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del Gestore del Cimitero o dell'incaricato del trasporto.
2. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. Nel caso di trasporto del feretro fuori Comune, il Gestore o l'incaricato del trasporto redige verbale di chiusura sul quale appone un sigillo identico a quello apposto sul feretro.

ARTICOLO 13 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali (come previsto nell'art. 75 del DPR 285/90) sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. ARTICOLO 53, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/90;
 - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. e all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui al punto precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;
 - la cassa di legno deve essere contenuta da quella metallica ove richiesto dai Regolamenti dei Comuni di destinazione;
 - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 25 del DPR 285/90:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 285/90;
 - c. cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. In caso di morte per malattia infettiva-diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata, è consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 285/90.

In attesa di cremazione, da effettuarsi entro la settimana, si può utilizzare cassa lignea, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'articolo 31 del D.P.R. 285/90, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 grammi di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.

4. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Agenzia per la Tutela della Salute, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata purché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia per la Tutela della Salute competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del DPR 285/90.
7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 14 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui al precedente art. ARTICOLO 13, lettera a), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio sociale, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga con riferimento anche alla composizione del nucleo familiare e relativa situazione economica.

3. Nel caso vi sia disinteresse da parte dei familiari alla sepoltura del defunto, il Comune vi provvederà secondo i criteri economici stabiliti da apposita deliberazione e si rivarrà delle spese nei confronti degli eredi legittimi.

ARTICOLO 15 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 16 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati mediante atto amministrativo.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso, Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
7. ATS vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 17 SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Costituisce servizio funebre il servizio complessivo, comprendente il trasporto funebre, la fornitura e affissione degli avvisi di decesso, la fornitura di cassa, fiori e tutti gli eventuali trattamenti aggiuntivi richiesti, che parte dal posto in cui è collocato il cadavere e giunge al luogo di sepoltura.
2. In attuazione del principio di libera concorrenza, così come evidenziato dal pronunciamento dell'Autorità garante sulla concorrenza del mercato del 14.07.1998, nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è liberalizzato.

3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Il Comune provvede ai trasporti istituzionali a proprie spese appaltandone il servizio a ditta qualificata
5. L'impresa funebre effettua il servizio nel rispetto della normativa vigente.
6. L'addetto al trasporto funebre opera in qualità di incaricato di pubblico servizio e quindi di responsabile della verifica del feretro.
7. L'impresa si assume tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio tenendo indenne il Comune anche sotto il profilo fiscale ed amministrativo.
8. L'impresa deve eseguire il servizio con diligenza, accertandosi che le auto funebri e il vestiario del personale siano sempre in piena efficienza e in perfetto ordine. Il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, deve tenere un contegno corretto e dignitoso; deve essere fisicamente idoneo alla mansione, nonché dotato delle attrezzature e dei mezzi produttivi idonei.
9. L'impresa è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.
10. Le autofunebri devono essere mantenute pulite e periodicamente disinfettate e devono avere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente¹. Il servizio dovrà essere svolto con ordine, puntualità, precisione e diligenza.
11. In ogni momento e senza preavviso, potranno essere esercitati controlli da parte dell'Amministrazione Comunale sull'esecuzione dei servizi/trasporti funebri e sull'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento.
12. La trascuratezza del servizio da parte dell'impresa funebre, il contegno irrispettoso dei propri dipendenti, qualunque segno di disservizio e l'inosservanza del presente Regolamento, potranno comportare una sanzione pecuniaria da € 50.00 a € 500.00, in base alla gravità dell'inadempienza stessa e dopo regolare contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Ogni contestazione avverrà per iscritto, con assegnazione di un termine per la presentazione delle contro-deduzioni e per provvedere a porre riparo alle inadempienze.
13. L'eventuale trasporto a spalle del feretro, anche su brevi itinerari, è consentito nei seguenti casi:
 - quando l'itinerario da percorrere per la sua natura non consente l'impiego di autofunebri;
 - quando si vogliono tributare al cadavere speciali onoranze.

¹ Artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990; [art.9 del R.R. 4/2022](#).

14. È vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con la sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

ARTICOLO 18 TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI

1. I trasporti funebri sono gratuiti, ed assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente art. ARTICOLO 16, comma 2.

Il Comune provvede al trasporto funebre entro i limiti territoriali del Distretto Socio-sanitario di appartenenza. Gli eredi dei defunti appartenenti a famiglie bisognose possono ottenere il rimborso delle spese secondo i principi di cui all'art. ARTICOLO 16, comma 2.

2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso a causa di morte cruenta o dolosa all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
3. Qualora il trasporto venga effettuato a spalle, l'autofunebre deve essere comunque presente.

ARTICOLO 19 ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con provvedimento dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile del Servizio competente, in accordo con i sacerdoti e i ministri di cui all'art. ARTICOLO 21, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e adotterà provvedimenti necessari.
3. Non dovranno in ogni caso essere previste sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere previsto idoneo arco temporale necessario allo svolgimento delle opere di sepoltura.
4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 20 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. ARTICOLO 13. Inoltre, se il trasporto è effettuato nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito

trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dal modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità e dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. A garanzia dell'integrità del feretro, l'incaricato del trasporto appone un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al comma precedente. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del Comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA e di autorizzazione comunale assegnata alla stessa impresa.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del procedimento.

Se il trasporto avviene per ferrovia, per nave o per aereo, il decreto sindacale di cui successivo art. ARTICOLO 24 deve restare in consegna al vettore.

ARTICOLO 21 RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

L'uso degli spazi per i funerali civili è gratuito.

ARTICOLO 22 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma si trova presso ospedale, istituto, albergo o altro luogo del comune, la stessa potrà essere trasferita alla abitazione del defunto poco prima dell'inizio del funerale.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 23 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sia ritenuto necessario per misure igieniche, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 24 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di destinazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nullaosta di ATS, richiesto dagli interessati.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 CC di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore del decesso.

6. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 14, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente osservate le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del DPR 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 25 TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero (di cui al capo XXI del DPR 285/90) è autorizzato dal Responsabile del Settore con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 26 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, nel secondo caso quelli di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 27 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile del Servizio competente si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. ARTICOLO 62.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini della dispersione, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale 4/2022.

ARTICOLO 28 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. L'idoneità delle rimesse delle autofunebri private è accertata da ATS, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
2. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale, se esiste, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio competente.

CAPO V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ARTICOLO 29 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata a norma dell'arti. 141 del Regio Decreto 09/07/1939 n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere ed ossa umane.

ARTICOLO 30 CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal Gestore del Cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o loculi in cui è stato posto il cadavere.

ARTICOLO 31 DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il gestore ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente.

CAPO VI – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

ARTICOLO 32 DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ARTICOLO 33 DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 103 sub a) dei T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, N. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa; nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, secondo quanto previsto dall'art. 72 del DPR 3 novembre 2000, n. 396.

ARTICOLO 34 DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco o il Responsabile del Servizio competente devono darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 35 RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ARTICOLO 36 VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall'Agenzia di Tutela della Salute

ARTICOLO 37 CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Agenzia di Tutela della Salute per le misure cautelative necessarie.

ARTICOLO 38 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello stato civile, rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo ARTICOLO 35.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. ARTICOLO 34, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

ARTICOLO 39 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite nell'art. ARTICOLO 11 del presente regolamento.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
3. A richiesta esclusiva dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ARTICOLO 40 RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva, diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, a cura del medico incaricato dell'Agenzia per la Tutela della Salute.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 41 ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/34 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero ubicato in Via Serra Groppelli.

ARTICOLO 42 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90 e ceneri.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazioni di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o autorizzato dal Comune o alla ditta incaricata.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90, che le effettua con il personale addetto o con una ditta incaricata.
5. Il Comune/soggetto gestore esercita l'ordine e la vigilanza in materia di Cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
6. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 43 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:
 - a. decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. i soggetti nati nel comune o il cui atto di nascita vi sia stato trascritto nei Registri di Stato Civile ed i rispettivi coniugi o equiparati, figli;

- d. gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle dei concessionari che risiedano nel comune da almeno cinque anni;
 - e. i soggetti già residenti nel Comune che abbiano spostato la residenza per motivi di salute presso una casa di cura direttamente dal Comune alla casa di cura.
 - f. che abbiano dovuto trasferire la residenza per motivi religiosi.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
 3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
 4. Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento di cadaveri, resti, ceneri, ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
 6. Gli arti anatomici, di norma, sono cremati a cura dell'A.T.S. nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale o in sepoltura privata.
 7. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
 8. All'interno del cimitero comunale è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze" per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato dall'art. ARTICOLO 62 del presente Regolamento.
 9. Il gestore del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 10. Gli atti di cui al precedente comma devono essere trattenuti dal gestore del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.
 11. Nel caso di consegna al cimitero di salme o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ARTICOLO 44 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il DPR n. 285/90.
3. Compatibilmente con esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 285/90.

ARTICOLO 45 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce la necessità dei servizi espletati dal cimitero nell'arco di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Agenzia di Tutela della Salute e di A.R.P.A. Si applica l'art. 139 del D.Lgs n. 267/2000.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e ai manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune
 - b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c. tumulazioni individuali (loculi)
 - d. cellette ossario
 - e. nicchie cinerarie
 - f. ossario comune
 - g. cinerario comune
 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90.
 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
 8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 46 INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione sono comuni e della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere racchiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere chiusi in una stessa fossa.
3. Le inumazioni in campo comune sono riservate esclusivamente ai residenti nel Comune e a tutti coloro che vi muoiano nel territorio comunale.

ARTICOLO 47 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuovo loculo è realizzato in modo che la tumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. Le dimensioni interne devono essere adeguate alla collocazione del feretro; non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza m. 2,25
 - altezza m. 0,70
 - larghezza m. 0,75

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/90.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme indicate nelle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale, nonché le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90.
5. Nei posti per sepoltura a tumulazione, indipendentemente dalla presenza del feretro, è consentito il deposito di contenitori di resti o di urne cinerarie.

ARTICOLO 48 RISTRUTTURAZIONI CIMITERALI

1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
 - a. Presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza 210 cm, larghezza 70 cm, altezza 50 cm
 - b. Siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili
 - c. Per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri
2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1:
 - a. Non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro
 - b. Possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente
 - c. Alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto

ARTICOLO 49 DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato per famiglie o collettività, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d. qualora non vi siano disponibilità e non sia previsto un progetto di ampliamento nel cimitero comunale;
 - e. qualora sussistano dubbi o opposizioni sul diritto di sepolcro di cui all'art. ARTICOLO 81 del presente regolamento.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, pagato anticipatamente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio competente, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune con rivalsa delle spese a carico degli eredi.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
6. È facoltà del Responsabile del Servizio competente, qualora vi siano disponibilità di sepolture provvisorie in altre zone del cimitero, consentire la permanenza del feretro nel loculo provvisorio mediante trasformazione della concessione temporanea in una definitiva. In tal caso si procederà a conguagliare quanto già versato per la concessione provvisoria con la tariffa stabilita alla data della

trasformazione per la corrispondente concessione definitiva. La concessione definitiva decorre dalla data di tumulazione provvisoria.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 50 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione comune è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè 10 anni.
Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Responsabile del Settore.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, di norma verranno svolte tra febbraio e novembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con proprio provvedimento.
4. È compito del Responsabile del Servizio competente stabilire se il cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Qualora i resti non fossero mineralizzati saranno trasferiti in apposito campo a cura del Comune per un periodo di inumazione inferiore a 10 anni, oppure essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Qualora i resti debbano essere trasportati in altro Comune, il custode/seppellitore trasmette all'Ufficiale dello Stato Civile una comunicazione con indicazione delle generalità del defunto esumato.

ARTICOLO 51 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del Responsabile del Servizio competente o suo delegato autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio o suo delegato curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 52 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Settore, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia di Tutela della Salute o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 53 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni.
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio competente cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura del personale autorizzato dal Comune o dal personale addetto al cimitero sempre in presenza del custode cimiteriale e del responsabile sanitario.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 54, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, tombe di famiglia a tumulazione già in concessione con presenza di feretro, loculi colombari in presenza di feretro, previa relativa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, è avviato per l'inumazione in campo di rotazione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni se non diversamente stabilito in relazione ai luoghi, con provvedimento del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del Settore può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con proprio provvedimento.
10. Nei campi per sepoltura a terra contraddistinti dalle lettere A, B, C, D, E, F e G, non potranno essere effettuate estumulazioni per consentire nuove tumulazioni di feretri, fino a che non verranno eseguiti gli interventi di adeguamento di cui al successivo art. ARTICOLO 85.

ARTICOLO 54 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le operazioni di esumazione ordinaria sono eseguite gratuitamente solamente nell'ipotesi di cui alla legge 26 del 28/02/2001.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculi o tumuli privati, il deposito dei resti è subordinato al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono a carico dei privati. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
4. Sono gratuite le esumazioni ed estumulazioni effettuate in aree a concessione perpetua dietro richiesta di rinuncia di concessione da parte degli aventi diritto.

ARTICOLO 55 RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o in celletta-ossario, con onere a carico del richiedente.
2. Le dimensioni delle cassette di zinco di raccolta delle ossa per deposizione in celletta ossario devono essere compatibili con quelle delle cellette stesse.

ARTICOLO 56 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del procedimento al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficiale di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazione devono essere consegnati al Responsabile del Servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti del codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

ARTICOLO 57 DISPONIBILITÀ' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le operazioni di recupero dei materiali sopra elencati e richiesti dai concessionari ed aventi diritto, sono a carico del richiedente.

Le tombe possono essere nuovamente concesse dietro richiesta.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservare dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

ARTICOLO 58 DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI ALLE SALME

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 59 TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

1. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio competente possono autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Medico Necroscopico constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Medico Necroscopico constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.
3. È ammessa inoltre, su istanza di parte, l'esumazione straordinaria da un posto a terra ad un'altra sepoltura qualora la salma sia stata inumata in un campo provvisorio appositamente allestito dal

Comune e vi sia carenza di loculi disponibili al momento della richiesta di seppellimento da parte dell'interessato.

CAPO V- LA CREMAZIONE

ARTICOLO 60 CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti funzionanti in altri Comuni.
2. La cremazione è inoltre consentita per cadaveri inumati da 10 anni o tumulati da almeno 20 anni, trattasi di cremazione di resti mortali².
3. Il trasporto di un cadavere da un Comune ad un altro per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 61 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E ISTITUZIONE REGISTRO

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 285/90, è rilasciata sulla base della volontà testamentaria o a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate e di quanto previsto dall'art. 14 della Circolare del Ministero della Salute 24.06.1993, n. 24 e le modalità stabilite dall'art. 3, comma 1, lettera b) della L. 130/2001.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della L. 13/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei famigliari è autorizzata dal Comune in cui è avvenuta la sepoltura.
3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso tra più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.
4. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da Notaio o da Pubblici Ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
5. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermate da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

² Art. 3, lettera g), L. n.130/2001.

6. Al fine di facilitare i soggetti legittimati a disporre per la cremazione di cui al comma precedente, il Comune, nel rispetto della normativa vigente, istituisce un registro delle persone residenti che hanno depositato presso il Comune una dichiarazione in ordine alla loro volontà di essere cremati, singolarmente resa in forma autografa, datata e sottoscritta e convalidata dal Segretario Comunale o dall'Ufficio preposto. La predetta dichiarazione è sempre revocabile dal diretto interessato.
7. In caso di decesso di un cittadino straniero che abbia manifestato la volontà di essere cremato tramite disposizione testamentaria, è necessario accertare che, ai sensi della legge 218/95, il testamento sia conforme ai principi che disciplinano le forme testamentarie nel paese di appartenenza del defunto tramite richiesta presso il Consolato in Italia del paese del deceduto per acquisire un'attestazione in tal senso, nonché nulla osta che l'ordinamento di quel paese consente la pratica di cremazione.
8. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, resti mortali o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D. Lgs. 101/2020. In tali casi è compito dell'ATS, che si avvale del supporto tecnico di ARPA, segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.
9. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.

ARTICOLO 62 URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata già in concessione o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette appartenenti ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del DPR 285/90, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

5. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso delle suddette cellette.
6. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio competente, uno da chi prende in consegna l'urna ed uno deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

7. È consentito l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare.

La relativa autorizzazione, previa richiesta degli aventi titolo, viene rilasciata:

- a. dal Comune di decesso;
- b. dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione postuma e/o di resti mortali;
- c. dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di affidamento di ceneri precedentemente tumulate.

L'autorizzazione di affidamento delle ceneri ad un familiare è subordinata a presentazione di una dichiarazione da parte del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la documentazione comprovante la volontà alla cremazione manifestata nelle forme previste dalla normativa vigente³ o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta su modello approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

L'affidatario dell'urna ha l'obbligo di comunicare al Comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.

L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri attraverso disposizione testamentaria, o iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, questa avviene con le modalità stabilite dalla normativa vigente⁴.

La relativa autorizzazione, previa richiesta degli aventi titolo, viene rilasciata:

- a. dal Comune di decesso;

³ Art. 3, comma 1, lettera b), L. n. 130/2001.

⁴ Art. 3, lettera c) e lettera d), L. n. 130/2001.

- b. dal Comune che ha autorizzato la cremazione in caso di cremazione postuma e/o di resti mortali;
- c. dal Comune dove sono tumulate le ceneri in caso di dispersione di ceneri precedentemente tumulate.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è subordinata a:

- a. richiesta da parte degli aventi titolo
- b. presentazione della dichiarazione dell'incaricato alla dispense redatta su modello stabilito dalla Giunta Regionale.

Copia della dichiarazione è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune di decesso o di tumulazione se trattasi di dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione di resti mortali o di ceneri precedentemente tumulate. Una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate per la dispersione.

Qualora il defunto abbia manifestato in vita la volontà di dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata "giardino delle rimembranze".

CAPO VI – AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ARTICOLO 63 AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S. per la eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, N. 1265, e successive modifiche.

ARTICOLO 64 IMBALSAMAZIONI

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.T.S., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ARTICOLO 65 IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI DARIOATTIVITA'

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, N. 185 in quanto applicabili.

ARTICOLO 66 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

- 1 Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla L 1° aprile 1999 n. 91 e ss.mm.ii. e relativo regolamento di esecuzione.

CAPO VII – SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 67 MANUTENZIONE E VIGILANZA

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Responsabile del Servizio competente.
2. Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Responsabile del Settore i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 68 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del Servizio competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 69 CUSTODE DEL CIMITERO

1. Il Gestore del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio Servizi Cimiteriali per quanto riguarda i funerali e le norme igienico-sanitarie.
2. È fatto obbligo al custode ed al seppellitore di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica.

ARTICOLO 70 COMPITI DEL CUSTODE

1. Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.
2. Il personale dei Cimiteri è tenuto inoltre all'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti di cui all'art. 54 comma 5 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
3. Le violazioni del Codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del Codice stesso ed in coerenza con le disposizioni delle norme e contratti vigenti in materia

ARTICOLO 71 TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. Il Responsabile del Servizio o suo incaricato, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. ARTICOLO 29; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione, del Sindaco;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

ARTICOLO 72 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:
 - a. aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - b. curare la pulizia dei portici e dei locali del Cimitero;
 - c. curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - d. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.
 - e. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
2. Inoltre, ha l'obbligo di:
 - a. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - b. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
 - c. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
 - d. consegnare all'Ufficio Vigilanza Urbana gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

CAPO VIII – POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 73 ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con provvedimento del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta anche con il sistema automatizzato.
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.
6. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3 e per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 74 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni quando non siano accompagnati da adulti.
 - b. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani guida;
 - c. alle persone munite di involti di qualunque sorta il cui contenuto non sia visibile, se non previamente autorizzate al momento dell'ingresso;
 - d. alle persone in stato di ebbrezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - e. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di elemosina;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Settore può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
4. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione e il parcheggio dei veicoli privati, ad eccezione di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, o dei mezzi delle imprese incaricate per la posa o lo smontaggio dei monumenti o per lavori di manutenzione in genere.

ARTICOLO 75 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata);
 - f. accumulare neve sui tumuli;
 - g. attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
 - h. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione che non sia di proprietà propria o d'uso consuetudinario;
 - i. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j. recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, etc;
 - k. sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - l. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - m. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - n. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - o. eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
 - p. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - q. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore;
 - r. qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
 - s. depositare vasi, lumini o altro nei percorsi o corridoi di passaggio;
 - t. qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata;

- u. fare la questua all'interno e all'esterno del Cimitero, entro una distanza di metri cento dalla recinzione.
- 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.
- 4. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.
- 5. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

ARTICOLO 76 RITI FUNEBRI

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio competente.

ARTICOLO 77 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MONUMENTI

- 1. La manutenzione ordinaria delle lapidi, dei monumenti, degli ornamenti è sempre possibile e non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

ARTICOLO 78 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, l'eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 79 MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc, non autorizzati ed indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture ad inumazione temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

L'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizza il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti, che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

ARTICOLO 80 RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti derivanti da indumenti, oggetti, e casse provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, fatta ovviamente eccezione per qualsiasi parte del corpo umano, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento finale, ad apposito trattamento di disinfezione e confezionamento in duplice contenitore, entrambi adeguatamente resistenti e chiusi.
2. I predetti rifiuti debbono essere conferiti per la termodistruzione.
3. È ammesso lo stoccaggio di tali rifiuti purché in aree opportunamente attrezzate e coperte.
4. Il reinterro di tali rifiuti non è ammesso.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 81 SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. ARTICOLO 45, l'uso di aree e di manufatti realizzati dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per costruzione, a cura e spese di privati associazioni od enti di: sepolture a sistema di tumulazione individuali e per famiglie o collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati associazioni od enti, campi a sistema d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno d'adeguato ossario.
4. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è esteso al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal presente regolamento secondo tariffe e criteri, stabiliti dal Comune, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.
5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.;
 - b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, posti plurimi, celle edicole, cappelle, ecc.).
6. Nei tumuli interrati e nei loculi colombari è consentito ricavare spazi interni per la deposizione di resti ossei e urne cinerarie purché sia garantito che il tumulo o il loculo contenente il feretro abbia capacità dimensionali utili a contenere, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco avente le caratteristiche dell'art. 36 del DPR n. 285/90 ove sono raccolti i resti ossei con un limite massimo di due urne/resti.
7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria, nonché la tassa di registro eventualmente dovuta.
8. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.
9. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto o dell'area.

10. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla proprietà del Comune.
11. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b. il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - c. la durata;
 - d. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, il concessionario/i;
 - e. le salme destinate ad esservi accolte o criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - f. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - g. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
12. Le concessioni private, di qualunque genere, possono essere concesse, oltre che ai cittadini residenti al momento della morte e a tutti coloro che vi muoiano, solamente a:
 - a. i soggetti nati nel comune o il cui atto di nascita vi sia stato trascritto nei Registri di Stato Civile ed i rispettivi coniugi o equiparati, figli;
 - b. gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle dei concessionari che risiedano nel comune da almeno cinque anni;
 - c. i soggetti già residenti nel Comune che abbiano spostato la residenza per motivi di salute presso una casa di cura direttamente dal Comune alla casa di cura.
 - d. i soggetti che abbiano dovuto trasferire la residenza per motivi religiosi.

ARTICOLO 82 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/90;
2. La durata delle concessioni è fissata come segue:
 - a. Aree per cappelle in 60 anni;

- b. Manufatti ed aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività in 60 anni;
 - c. Colombari o loculi in 40 anni;
 - d. Sepolture private individuali e plurime (massimo 6 posti) in 30 anni;
 - e. Cellette ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali in 40 anni;
 - f. Nicchie cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato in 40 anni.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto del piano cimiteriale è consentito rinnovare una concessione scaduta dietro il pagamento del canone di concessione, secondo le seguenti indicazioni:
- Per una sola volta per un massimo di ulteriori anni 15, per i punti c) e d) del precedente comma 2
 - Per ulteriori 40 anni, per i punti a) e b) del precedente comma 2.

Il canone della concessione è quello in vigore al momento della richiesta di rinnovo.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile comunale.
5. Nel caso di sovrapposizione di salme, fissato nel limite massimo di due, la concessione scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.
6. All'interno dei campi per sepoltura a terra contraddistinti dalle lettere A, B, C, D, E, F e G, potranno essere concessi esclusivamente rinnovi con scadenza massima pari alla data stabilita, per ciascun campo, per l'esecuzione degli interventi necessari per l'adeguamento normativo del campo stesso, secondo quanto previsto dal R. R. 4/2022.

Fino a che non venga stabilita la data per gli interventi di adeguamento, tramite specifica ordinanza del Responsabile del Settore, non potranno essere rilasciati rinnovi delle concessioni scadute.

ARTICOLO 83 MODALITA' DI CONCESSIONE – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL POSTO

1. La concessione di aree e di manufatti di cui all'art. ARTICOLO 81, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, i tumuli e i posti individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie cinerarie.
2. In deroga al primo comma, per i loculi e le cellette cinerarie può essere concesso il loculo o la celletta attigua a quello del defunto solo al coniuge o ad un parente di primo grado superstite previo pagamento della tariffa vigente.

3. Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione ed in conformità alla prescrizione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Per i loculi si partirà dalla prima fila in basso e precedendo da sinistra a destra, dal basso all'alto, prima di iniziare le altre colonne con uguale criterio, a seconda delle varie tipologie funerarie in concessione (aree per cappelle ed edicole, tumulazioni, colombari, cellette ossario e cinerarie) con schema predisposto dal Responsabile del Servizio competente, allegato ed aggiornato in caso di ristrutturazione delle singole tipologie.
5. Per le comunità ed Enti i posti relativi alle concessioni saranno assegnati secondo disponibilità in aree opportunamente identificate dall'Amministrazione e congruamente dimensionate, con deliberazione di Consiglio Comunale.
6. Sarà possibile derogare all'ordine di assegnazione solo per favorire l'accesso del coniuge o dei parenti di 1° grado portatori di gravi handicap
7. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 81 è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale, osservando come criterio di priorità, la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
9. La concessione in uso di sepolture diverse dai colombari e dalle sepolture per famiglie e collettività potrà concedersi solo in presenza:
 - Della salma, ceneri o cassettoni di resti mortali, per posti individuali o doppi;
 - Dei resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 84 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto,

ecc.), fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli ascendenti o discendenti in linea retta, con un'apposita dichiarazione ai sensi del D-P-R-n. 445/2000, da presentare al Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma 4
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione con allegata fotocopia Carta d'Identità in corso di validità, del fondatore del sepolcro o degli eventuali eredi.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può fare uso della sepoltura nei limiti stabiliti dall'atto di concessione e dal presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. È consentita la tumulazione, nelle apposite cassette di zinco o altro materiale ammesso, di resti umani e/o di ceneri nei giardini già occupati da salme. Sia i resti che le ceneri dovranno appartenere a persone che abbiano titolo ad essere tumulate nel sepolcro. Il Responsabile del Servizio competente potrà autorizzare la tumulazione di resti umani e/o di ceneri nei loculi già occupati da salma, tenendo conto del grado di parentela tra loro esistente. Entrambe le tumulazioni non modificano la durata della concessione della sepoltura.

ARTICOLO 85 MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ARTICOLO 86 COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 81, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative entro sei mesi dalla data d'emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare da parte del Responsabile del Servizio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
3. L'altezza massima delle cappelle, sia strutturale che architettonica, non potrà superare i sei metri.

ARTICOLO 87 PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE – CAUZIONE

1. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve versare:
 - a. L'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b. L'importo della spesa e dei diritti contrattuali.
2. È facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.
3. La concessione è stabilita con deliberazione del consiglio comunale, sulla base delle tariffe vigenti, per le aree destinate a cappelle gentilizie e tombe di famiglia e con apposito contratto di concessione in locazione per i posti di sepoltura a terra, i loculi e gli ossari.

ARTICOLO 88 SCADENZA DELLE CONCESSIONI

1. La mancanza della richiesta di rinnovo della concessione, dove è possibile da farsi entro tre mesi dalla scadenza e comunque entro la scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione apposito avviso al Cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune, in mancanza di istanza presentata dagli aventi diritti; il Comune procederà al recupero di lapidi, monumenti, segni funerari, e li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

ARTICOLO 89 VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE - PERPETUA

1. Le sepolture private concesse in perpetuità prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, per mantenere la durata a tempo indeterminato, devono conservare le condizioni originarie a presupposto della concessione, in quanto eventuali mutamenti che attengano alla funzione della concessione o al suo uso, incidono sulla concessione stessa, facendola venir meno.
2. I casi in cui la concessione originaria può subire delle modificazioni sono i seguenti:
 - Soppressione del cimitero;
 - Mutamento della destinazione originaria;
 - Esercizio del diritto d'uso in difformità rispetto alla volontà del fondatore del sepolcro.

3. In caso di modifica della concessione originaria il Comune riconferma per una sola volta a cadenza quarantennale la concessione perpetua soppressa, se esplicitamente richiesta degli aventi titolo le concessioni perpetue.
4. La nuova concessione può essere rilasciata per un numero di posti pari a quelli previsti nella concessione originaria, ovvero per un numero di posti superiori, purché siano pari a quelli ottenibili in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e le caratteristiche costruttive del sepolcro siano conformi a quanto definito dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.
5. La riconferma della concessione di cui al predetto comma 3 viene concessa, previa verifica da parte dell'ufficio servizi cimiteriali del lodevole stato di manutenzione della sepoltura, e previo pagamento della tariffa vigente per ogni entrata di slama non prevista nell'originaria concessione e degli oneri riferiti ad opere necessarie effettuate sul sepolcro.

CAPO II – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 90 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Salvo quanto previsto dall'articolo ARTICOLO 94, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo ARTICOLO 49.
3. Gli ossari possono essere concessi in uso solo se sia possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.
4. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo le disposizioni del presente regolamento. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri secondo quanto previsto dall'art. ARTICOLO 43.
5. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 91 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. I loculi, gli ossari, e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, partendo dalla prima colonna in basso, e procedendo da sinistra a destra e dal basso all'alto.
2. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.
3. Dopo l'estumulazione e prima della nuova assegnazione, i posti vengono sottoposti ad apposita sanificazione.

ARTICOLO 92 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE

1. Le eventuali tombe e le cappelle di proprietà del comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile dietro valutazione del Responsabile dei Servizi del Territorio, in relazione al pregio tecnico artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di salme o resti che possono esservi tumulati.
3. Oltre alla somma offerta per la tomba o per la cappella l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura.
4. L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia della serietà dell'offerta e della successiva effettuazione dei lavori; la cauzione viene prestata nelle forme indicate dall'articolo 87 e nella misura del venti per cento della somma fissata a base d'asta.
5. La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata immediatamente all'esito dell'asta, mentre quella prestata dall'aggiudicatario viene svincolata all'esito favorevole del collaudo.
6. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;
 - b) se l'aggiudicatario non effettua i lavori di cui all'art. ARTICOLO 93 che segue entro il termine ivi prescritto, salva in questo caso la pronuncia di decadenza.

ARTICOLO 93 REALIZZAZIONE TOMBE E CAPPELLE

1. L'aggiudicatario della tomba o cappella di cui al precedente art. ARTICOLO 92 assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di sei mesi dalla aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della tomba o della cappella aggiudicata. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcuna salma fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati.

ARTICOLO 94 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA, SEPOLCRETI E CAPPELLE

1. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali predispone un bando di concorso per l'assegnazione delle aree disponibili per la costruzione di tombe di famiglia, sepolcreti (a più posti) e per cappelle, richiedendone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e curandone l'affissione per lo stesso periodo all'albo del cimitero e presso l'ufficio stesso.
2. Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree bandite.
3. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista.
4. Spirato il termine di presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali forma una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili. Il punteggio viene assegnato in base ai seguenti criteri:
 - a) un punto per ogni mese o frazione di mese decorso dalla data di morte del defunto, fino a un massimo di dodici punti;
 - b) tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
 - c) due punti se il defunto è tumulato in altra tomba o cappella;
 - d) un punto se il defunto è tumulato in un loculo definitivo.
5. La graduatoria viene esposta presso l'ufficio concessioni cimiteriali e all'albo del cimitero. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.
6. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
7. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini previsti dalle NTA del piano regolatore cimiteriale e dal presente regolamento.

ARTICOLO 95 CONCESSIONE DI LOCULI PER TRASLAZIONE DI SALME

1. La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha carattere definitivo e, fatta eccezione per il caso previsto nel comma seguente, sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero.
2. Per consentire la sepoltura in forma congiunta del defunto con il coniuge e/o parenti ed affini entro il 1° grado è possibile il rilascio di una nuova concessione per area o loculo che risultino disponibili, previa richiesta scritta di un familiare avente titolo contenente anche la contestuale rinuncia alla concessione esistente.
3. La rinuncia alla concessione di cui al precedente comma non dà luogo ad alcun diritto a rimborsi, conguagli o indennizzi per quanto già pagato al Comune. Ogni onere e spesa, anche contrattuale, relativa alla nuova concessione per cambio di sepoltura o traslazione di salme è a carico del richiedente, salvo che l'Ente non verifichi la sussistenza dell'interesse alla liberazione della sepoltura.
4. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo ARTICOLO 90, comma 4.

CAPO III – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 96 SUBENTRI

1. Nella forma della dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote, in funzione di una regolazione dei propri rapporti interni senza che venga meno il principio dell'UNICITA' del rapporto concessorio con il comune. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. ARTICOLO 81 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore gli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione, nei confronti del Comune.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. ARTICOLO 84, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. ARTICOLO 84, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o trent'anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 97 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE PER TUMULAZIONI INDIVIDUALI, LOCULI, OSSARI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato, quando la sepoltura è stata occupata da salma o resti trasferiti a spese e cura degli interessati in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al:

- 80% per le rinunce eseguite entro l'anno dalla concessione;
- 70% per le rinunce eseguite il secondo anno dalla concessione;
- 60% per le rinunce eseguite il quarto anno dalla concessione;
- 30% per le rinunce eseguite il sesto anno dalla concessione;

Per le rinunce eseguite dopo il settimo anno della concessione non è dovuto alcun rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. Il Comune ha facoltà altresì di accettare la rinuncia di concessione di aree libere, concesse anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, salvo i casi di decadenza, quando:
- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
3. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma in misura pari a quanto previsto dal comma 1.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ARTICOLO 98 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà d'accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art.

ARTICOLO 83, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma secondo l'art. ARTICOLO 97.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salva accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 99 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI

1. Il Comune ha facoltà d'accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma secondo l'art.97.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. ARTICOLO 98.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 100 RINUNCIA A CONCESSIONI PERPETUE SU INVITO DELL'ENTE

1. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.
2. Sulla base di quanto indicato al comma 1, il Comune con apposita delibera di Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del Servizio Affari Generali di attuare le modalità di adesione alla rinuncia della concessione perpetua.
3. Il concessionario originario o il soggetto subentrato avrà diritto, a spese del Comune:
 - alla rimozione delle lapidi;
 - alla estumulazione dei defunti dal sepolcro;
 - allo smaltimento dei materiali lapidei e delle casse estumulate;
 - alla fornitura di una cassetta per i resti ossei per ciascun defunto;

- alla eventuale cremazione ed alla fornitura di un'urna cineraria semplice, in caso di rinvenimento di resti mortali non scheletrizzati;
- alla concessione gratuita quarantennale di una celletta ossario o cinerario con lastra, escluse iscrizioni, per ogni defunto estumulato o alla tumulazione dei medesimi defunti in altra sepoltura già in concessione alla famiglia senza pagamento di tariffa;
- al trasporto crematorio ed alla fornitura della nuova cassa in caso di cremazione.

CAPO IV – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 101 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topologica del cimitero, tutela di opere di interesse storico-artistico o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

L'avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
4. Le sepolture ad inumazioni in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.
5. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

ARTICOLO 102 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro il 60° giorno dal decesso, cremazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. ARTICOLO 81;
 - d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. ARTICOLO 86, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 85;
- f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- g. quando una sepoltura privata concessa in perpetuità subisce delle modificazioni di cui all'art.

ARTICOLO 82.

2. La pronuncia della decadenza della concessione viene adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio competente previa verifica dei relativi presupposti.

ARTICOLO 103 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 104 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. ARTICOLO 84, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 285/90.
2. Le concessioni si estinguono, inoltre, decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto ovvero a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico, come indicato dall'art. 27 del R. R: 4/2022.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili per l'esclusivo utilizzo all'interno del cimitero.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

ARTICOLO 105 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1. La soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, è deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione e che sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dell'ATS territorialmente competente a seguito di richiesta corredata di relazione tecnica riportante:
 - a. Lo stato delle inumazioni presenti
 - b. Il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali, ceneri o resti ossei
 - c. La prevista destinazione dell'area

CAPO V – SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

ARTICOLO 106 CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE

1. Le cappelle gentilizie private costruite fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.
2. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nel cimitero.
3. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ATS e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto di cui al comma seguente con la relativa descrizione geomorfologica.
4. Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.
5. Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.
6. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
7. Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'art. 75, comma 8, lettera c), della L.R. 33/09, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dal R.r. 4/2022, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 107 ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere monumentali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione comunale per un periodo massimo di mesi 12, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare. Nel caso che non vi siano ditte autorizzate o nessuna di queste volesse eseguire i lavori, il Responsabile del Settore dovrà autorizzare di volta in volta la ditta individuata dal Concessionario.
3. L'autorizzazione annuale, valida dal 1° gennaio al 31 dicembre, da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Settore.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. ARTICOLO 73 e ARTICOLO 74 del presente Regolamento in quanto compatibili.
7. Le spese di energia elettrica ed acqua verranno stabilite e forfettizzate in € 25.00 giornaliero a carico della Ditta esecutrice dei lavori.

ARTICOLO 108 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURA PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del DPR 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Tale numero di livelli non potrà essere superiore a 5 fuori terra e 3 interrati, e non potrà determinare in ogni caso un'altezza superiore a 6 metri.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale tale da modificare in modo consistente l'assetto estetico della zona cimiteriale circoscritta al settore di intervento, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio competente.
6. In ogni caso, qualsiasi variazione essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, non è necessaria l'autorizzazione.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Settore, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 109 RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. È fissato nella tariffa l'importo corrispondente ai consumi d'acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovuti dai concessionari.

ARTICOLO 110 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di cappelle e/o tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle pubbliche discariche o al luogo indicato dai tecnici del Servizio competente, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 111 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi e prefestivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 112 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro delle imprese sarà fissato dal Responsabile del Servizio competente.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio.

ARTICOLO 113 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile del Servizio competente, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 114 VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e, nel caso di risultato favorevole, provvede alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui all'art. ARTICOLO 109.

ARTICOLO 115 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo ed indossare la divisa, se fornita dall'Amministrazione;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 116 FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma;
 - d. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione qualora intendano vendere articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autotombini rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 285/90.

ARTICOLO 117 DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
2. L'attività funebre svolta dalle imprese è incompatibile con:
 - a. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
 - b. Il servizio obitoriale
 - c. La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private
 - d. Il servizio di ambulanza e trasporto malati;

3. Alle imprese è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.
4. Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 118 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta (degli uomini illustri", dove il Consiglio Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

ARTICOLO 119 MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 120 ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;

- e. gli estremi del titolo costitutivo;
- f. la data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- g. la natura e la durata della concessione;
- h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i. le operazioni cimiteriali, che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
- j. l'impresa che ha eseguito i lavori di costruzione o restauro della tomba.

ARTICOLO 121 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale di custodia addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta d'accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 122 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. ARTICOLO 121, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. ARTICOLO 119.

ARTICOLO 123 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio competente predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 124 DILAZIONI E PAGAMENTI INSOLUTI

1. Sono autorizzate dilazioni di pagamento di concessioni cimiteriali senza aggravio di interessi passivi, previa istanza della parte interessata prodotto mediante dichiarazione sostitutiva⁵ attestante la situazione reddituale della famiglia.
2. Si consentono dilazioni per un massimo di n. 12 rate mensili, per il solo importo relativo alla concessione cimiteriale.
3. Il piano di ammortamento del debito verrà predisposto e autorizzato dal Responsabile del Servizio secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.
4. Il contratto relativo alla concessione verrà consegnato alla parte interessata ad estinzione totale del debito.
5. Gli insoluti di pagamento relativi a concessioni cimiteriali, espletate le normali attività rivolte al recupero del credito, lettera di sollecito mediante R.R. da parte del Comune, danno origine alle procedure previste dalla legge in materia di riscossione coattiva.

ARTICOLO 125 SANZIONI

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della L.R. n. 33/2009.

⁵ D.P.R. n. 445/2000.

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 126 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Ogni precedente disposizione comunale in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/90.
3. Tuttavia, chi ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
4. Il provvedimento del Responsabile del Servizio competente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 127 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tumuli, loculi, cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di giardini, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 128 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti non espressamente riservati al Sindaco previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di cui al precedente comma 1, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50, 54 del D.Lgs. 267/2000

ARTICOLO 129 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per le concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento da emanarsi da parte del Sindaco.

ARTICOLO 130 CONCESSIONI PREGRESSE - NORMA TRANSITORIA

1. Ai sensi dell'articolo 106 del DPR 285/90 nelle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in aree concesse per sepolture a tumulazione e prive di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro (tumuli sovrapposti) saranno applicate le seguenti norme:
 - a. aree a perpetuità ove tutti i tumuli siano occupati da salme:
 - con la esumazione e la estumulazione e la manutenzione straordinaria viene a decadere il diritto di perpetuità ed il concessionario, solo in presenza di decessi di persone indicate all'art. ARTICOLO 81, potrà richiedere nuova concessione della medesima area di durata 40ennale non rinnovabile.

- b. area a perpetuità o di durata 90ennale od inferiore, in presenza di tumuli in sovrapposizione già concessi e liberi da salme:
 - è consentito l'utilizzo degli spazi fino alla capienza del sepolcro.
- c. aree a termine di durata 90ennale od inferiore, ove tutti i tumuli siano occupati:
 - il concessionario, solo in presenza di decessi di persone di cui all'art. ARTICOLO 81 e previa estumulazione anche di una sola salma, con decadenza della precedente concessione, potrà richiedere la medesima area per nuova concessione 40ennale non rinnovabile.
- d. aree a termine di durata 90ennale od inferiore e per le quali sussiste una durata residua superiore ai 40 anni, in presenza di spazi e per la realizzazione di altri tumuli in sovrapposizione:
 - è consentita la concessione per la realizzazione di massimo altri due tumuli in sovrapposizione all'esistente per la durata di 40 anni non rinnovabile. La concessione sottoposta precedente è ridotta a pari durata.

ARTICOLO 131 TARIFFE

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

ARTICOLO 132 NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore, ed in particolare al D.P.R. 285/1990, alla Legge 130/2001, alla Circolare del Ministero della Salute 24/1993, nonché alla normativa regionale, in particolare la L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. e il R.R. 4/2022.
2. Le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento saranno vagliate dal Responsabile del Servizio competente caso per caso e motivate con proprio atto.

ARTICOLO 133 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.